

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI art. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19» E D.L. GS. 297/1994 .

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA RICHIAMATI:

l'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone in materia di regolamentazione delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali giunta e consiglio nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati in apposito regolamento purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni previsti dal D.L.gs. 297/1994 D.l. 129/2018 secondo le modalità individuate da ciascuna scuola ;

il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

PRESO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio di istituto e Giunta esecutiva in modalità di videoconferenza.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio di istituto e della Giunta Esecutiva per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, e anche nei casi di necessità e urgenza in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione,

RILEVATO che la scuola dispone nella sede legale di stanze stanze dotate di strumentazioni idonee a consentire la partecipazione di un numero ristretto di membri alle videoconferenze su richiesta degli stessi ;

DISPONE

L'approvazione delle misure sotto indicate per la seduta degli organi elettivi, Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva , in videoconferenza.

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della scuola e sul sito *internet* istituzionale del presente atto.

L'invio del presente atto a tutti gli uffici e ai membri del consiglio di istituto e giunta esecutiva

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua deliberazione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza e comunicazione.

Udine 06 aprile 2020

Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva dell'ISTITUTO COMPRENSIVO V di UDINE in modalità telematica.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva dell'ISTITUTO COMPRENSIVO V di UDINE nei casi di :

- 1) urgenza ritenuti inderogabili da parte della scuola tramite il Dirigente Scolastico
- 2) per tutto il periodo legato alla emergenza sanitaria COVID19.

Resta inteso che al di fuori dei casi prima citati la modalità ordinaria è la riunione in presenza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta e del Consiglio che si svolgono con la seguente modalità :

- uno o più componenti o tutti i componenti , collegati per videoconferenza, partecipa anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video (videotelefoni oppure via internet o satellite) compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio. La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario , mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire obbligatoriamente :

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione audio e video tempo per tempo degli intervenuti;
- la reciproca percezione audio e visiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione degli eventuali documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Si evidenzia che è fatto divieto assoluto da parte dei membri partecipanti di :

fotografare, fare *screenshot*, registrare o video-riprendere e diffondere a qualunque livello audio, immagini o video delle sedute diffondere eventuali informazioni riservate di altre persone che utilizzano il servizio

fare assistere alle sedute altre persone dalla postazione in remoto non autorizzate ai sensi del presente regolamento

salvo le conseguenti responsabilità personali previste dalla normativa vigente in materia penale e di privacy Regolamento UE 679/2016.

La registrazione della seduta verrà utilizzata dal Dirigente Scolastico e dal segretario verbalizzante solo ai fini della stesura del verbale e delle relative delibere dopo di che verrà eliminata .

ART. 4 – Utilizzo dell'account

Ciascun membro o eventuale altro soggetto autorizzato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente del Consiglio e della Giunta, a tutti i componenti dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento statale e comunemente in uso attualmente. Nei casi di necessità e urgenza ritenuti inderogabili dalla scuola anche con preavviso di sole 48 ore .
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni nonché indicare la sede virtuale che resta sempre la sede legale della scuola.
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio potranno essere collegati per videoconferenza anche dalla sede della scuola. In tal caso potranno utilizzare le sale di telepresenza e le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso le sedi della scuola . È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. Anche il Dirigente Scolastico, il Presidente dell'organo e il Segretario verbalizzante possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla sede della scuola.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta e il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 e 2 si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente.
8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente e al Segretario verbalizzante dell'organo verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi di nuovo in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

11. La presentazione di eventuali documenti oggetto di intervento da parte dei consiglieri deve essere preventiva rispetto alla data di inizio della seduta e dovrà essere oggetto di deposito con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti alla scuola in formati PDF;

12. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri dalla scuola secondo le ordinarie modalità.

13. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli esperti ritenuti necessari dal Dirigente Scolastico e Presidente nei termini di cui al regolamento generale del consiglio che ne richiedono in seduta e regolano gli interventi necessari .

ART. 6 - Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida

con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento generale e dalla legge.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente e del segretario dell'ora di chiusura.

Dopo tale dichiarazione vi è l'obbligo da parte dei membri di disconnessione .

Il Presidente e il segretario verificata la disconnessione dei membri registreranno l'ora e il minuto esatto che verrà riportato sul verbale stilato .

Art. 7 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportato tra l'altro :

- la modalità di svolgimento della seduta;
- il conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in videoconferenza e/o in sede
- la sede virtuale che resta sempre quella legale della scuola;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio
- ora di inizio e termine della seduta

oltre che tutti i dati necessari come da sedute svolte in presenza .

Il verbale si intende approvato dal Consiglio e Giunta al termine della seduta .

Art. 8 – Pubblicità della seduta

Per le sedute del Consiglio la pubblicità della seduta sarà garantita agli aventi diritto richiedenti mediante un collegamento dedicato assicurando la visione senza possibilità d'intervento. La richiesta va fatta in forma scritta alla scuola entro i 3 giorni precedenti la convocazione. In caso di convocazione d'urgenza la richiesta deve essere effettuata entro il giorno di pubblicazione della convocazione .

Per le sedute di Giunta la videoconferenza avviene esclusivamente tra i membri aventi diritto senza forme di pubblicità;

La pubblicità delle sedute del Consiglio può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;

Art. 9 – Disposizioni transitorie finali e validità.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva ed è immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 decreto legge 18/2020 e per i casi di urgenza e inderogabilità disciplinati all'art. 1 c.1) senza limite di tempo.

Il provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della scuola .

